

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – I° parte

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il 18 ottobre scorso è stato approvato, in **esame definitivo**, il decreto legislativo che introduce **disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)**.

Il correttivo trova la sua origine in attuazione della **delega contenuta nella Legge 20/2019**, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare **decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Tra le novità più significative, preme soffermarsi in prima istanza sull'intervento correttivo in materia di **definizioni di cui all'[articolo 2](#) del CCII**. Laddove, infatti, si definiva la "crisi" come difficoltà economico-finanziaria, il correttivo parla invece di "squilibrio economico-finanziario", con ciò utilizzando una **espressione più tecnica**. Si ha **squilibrio economico** tutte le volte in cui **non si ottiene un risultato economico positivo e i ricavi non sono in grado di coprire i costi**, si ha **squilibrio finanziario**, invece, quando **non c'è la giusta correlazione tra fonti e impieghi**.

Rispetto all'[articolo 6](#) del CCII, che individua i casi in cui deve essere attribuita **prededucibilità ai crediti**, il correttivo integra le ipotesi ivi previste, precisando che sono **prededucibili**, oltreché i crediti legalmente sorti per la gestione del patrimonio del debitore e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche i **crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti** (purché connesse alla loro funzione) e i **crediti risarcitori derivanti da fatti colposi degli stessi organi**, oltre al loro **compenso e alle prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi**.

Altro intervento significativo riguarda l'[articolo 13](#) del CCII in materia di **indicatori della crisi**. Il correttivo **modifica la rubrica** dell'articolo stesso, inserendo, accanto agli indicatori, anche gli **indici della crisi**, che così diventa "**Indicatori e indici della crisi**". In effetti, l'articolo parla sia degli **indicatori della crisi**, intesi come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, sia degli **indici della crisi**, ottenuti come rapporto tra due o più quantità.

Sempre nell'ambito dell'[articolo 13 del CCII](#), il correttivo interviene sul **comma 1** e sul **comma 3**. Il **comma 1** è modificato per **cercare di fare chiarezza sulle caratteristiche degli indici** chiamati a segnalare l'eventuale crisi. In particolare, gli stessi dovranno dare evidenza della **“non” sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi e **“dell’assenza” di prospettive di continuità aziendale**. L'articolo modificato continua col precisare che **sono indici significativi quelli che misurano la “non” sostenibilità** degli oneri dell'indebitamento, come i **flussi di cassa** (...) e **“l'inadeguatezza”** dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Il **comma 3 dell'articolo 13** del CCII, in materia di **possibile deroga all'applicazione degli indici elaborati dal Cndcec**, nel richiedere l'intervento di una **attestazione da parte di un professionista sull'idoneità dei diversi indici proposti**, nella nuova versione specifica che **la dichiarazione attestata** produce effetti non solo per l'esercizio successivo (a cui si riferisce il bilancio a cui l'attestazione è allegata) ma **“dall'esercizio successivo”**, senza necessità quindi di un rinnovo annuale.

Il correttivo interviene anche sull'[articolo 15 del CCII](#), relativo agli **obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati**.

In particolare, sono state rivisti i **limiti dell'esposizione debitoria** rilevante affinché i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione) intervengano con la segnalazione al debitore.

Per **l'Agenzia delle Entrate il nuovo limite**, oltre il quale scatta l'obbligo di segnalazione, è rappresentato da un **debito scaduto e non versato a titolo di Iva superiore ai seguenti importi**:

- **euro 100.000**, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
- **euro 500.000**, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
- **euro 1.000.000**, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

In materia di **organismo di composizione della crisi di impresa**, il correttivo interviene sull'[articolo 17 del CCII](#), in particolare in materia di **nomina e composizione del collegio dei tre esperti**, a cura del referente dell'Ocri.

I **tre esperti** nominati devono essere di **diversa estrazione**: uno deve essere **designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente**; uno designato dal **Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura**; uno **designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore** scegliendo, come stabilito dal correttivo, tra tre nominativi indicati dallo stesso debitore al referente.

Il **comma 2 dell'articolo 17** del CCII è stato modificato prevedendo che il **referente**, sentito il debitore, provveda alla **designazione** anche quando risulta **impossibile individuare**

l'associazione rappresentativa del settore di riferimento.

Con il correttivo è infine inserito, all'interno del [**comma 5 dell'articolo 17 CCII**](#), la specifica che vuole che il referente, **quando riscontri inerzia o mancato adempimento di uno dei propri obblighi** da parte di un membro del collegio degli esperti, lo **segnerà tempestivamente ai soggetti che hanno effettuato le designazioni**, che provvederanno con la sostituzione dell'esperto inadempiente.